

REGOLAMENTO (CEE) N. 3399/88 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1988

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (**), in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2219/88 del Consiglio (†); che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'aiuto per i semi di soia raccolti in questi due Stati membri è introdotto secondo le norme stabilite dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 di questi articoli all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2218/88 (**), il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2329/85 della Commissione, del 12 agosto 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di

soia (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2674/88 (**), il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2329/85;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di soia derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3404/88 (††) della Commissione;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (†), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (††);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'integrazione nel corso della campagna di commercializzazione è fissata ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario e in modo da renderla applicabile almeno due volte al mese, una delle quali a decorrere dal primo giorno del mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

(*) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(†) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

(††) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 14.

(*) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

(†) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 12.

(*) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 16.

(†) GU n. L 239 del 30. 8. 1988, pag. 19.

(††) Vedi pagina 128 della presente Gazzetta ufficiale.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(††) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.